



**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**  
**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo .....	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio.....	3
Articolo 5 – Entrata in vigore .....	4

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 37 dei Regolamenti comunali recanti la disciplina generale delle entrate tributarie.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di bilancio con riferimento all'attività di lotta all'evasione dei tributi locali, nonché la destinazione di tal fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie.

## **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante, alimentato da una percentuale delle riscossioni dell'anno precedente a quello di riferimento, comprese quelle coattive, come risultanti dal conto consuntivo approvato e relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento, emessi con o senza il supporto di società esterne.
2. L'entità del fondo viene stabilito in percentuale rispetto alle entrate di cui sopra, fino ad un ammontare massimo di € 45.000,00, determinato come segue:

<b>Entrate riscosse</b>	<b>aliquota</b>	<b>Fondo minimo</b>	<b>Fondo massimo</b>
da 0 a 500.000 €	2%	0	€ 10.000,00
da 500.001 a 1.000.000 €	3%	€ 10.000,00	€ 25.000,00
oltre 1.000.000 €	4%	€ 25.000,00	€ 45.000,00

3. Le entrate relative ad atti di accertamento Tari sono escluse dal riconoscimento degli incentivi.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, per la determinazione preventiva delle somme da stanziare si tiene conto delle percentuali di cui al precedente comma applicate al valore delle riscossioni realizzate nell'anno precedente e certificate nel bilancio consuntivo approvato. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate tributarie e quota da destinare al riconoscimento del

trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

2. La quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate tributarie non può comunque essere inferiore al 20% del Fondo.

#### **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di bilancio, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le previsioni annuali di entrata da attività di accertamento Imu iscritte nei bilanci degli enti costituiscono gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo. Tale previsione costituisce l'obiettivo per l'anno di riferimento. Il personale interessato è quello del settore coinvolto nella gestione delle entrate tributarie. Il risultato effettivamente raggiunto è rappresentato dal valore dell'accertato nel rendiconto del medesimo anno cui si riferisce il bilancio di previsione.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi di bilancio come sopra specificati e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo dell'ente di riferimento.
6. Al fine di individuare le quote di cui sopra, si seguono le seguenti modalità di calcolo del coefficiente di riparto:
  1. per il 20%, in base al parametro oggettivo della professionalità (categoria di appartenenza) con i seguenti coefficienti:
    - categoria C - coeff. 1,75;
    - categoria D - coeff. 2,00;
    - posizione organizzativa e dirigente - coeff. 2,25.I coefficienti vengono applicati, in caso di modifica di inquadramento, in misura proporzionale ai singoli periodi di appartenenza.
  2. per il 60%, in relazione alla tipologia di attività svolta, sulla base dell'effettiva prestazione attestata dal Dirigente del Settore Finanziario:
    - attività esecutiva: coeff. 1,25;

- attività di liquidazione, accertamento, informatica ed attività di sportello: coeff. 1,75;
  - attività complessa relativa all'interpretazione di norme e circolari ed alla emanazione delle conseguenti direttive ed alla gestione del contenzioso, di contratti e convenzioni: coeff. 2,25.
3. per il 20% in relazione ai parametri soggettivi contenuti nelle schede di valutazione individuale. Il coefficiente viene determinato assumendo il valore finale della valutazione ponderata della scheda, considerando solo la quota eccedente la metà del punteggio massimo previsto dal sistema. Non verrà erogato alcun incentivo a coloro che avranno ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a tale limite.
  4. Per il personale appartenente ad altri Settori o Servizi che svolge attività collaterali o/e in collaborazione con il Servizio Tributi, appositamente individuato dal Dirigente del Settore Finanziario, si applicano i criteri di cui ai punti 1 e 2.
  5. Il coefficiente, ottenuto dall'applicazione dei criteri sopra descritti, viene ulteriormente parametrato in proporzione diretta al tempo dedicato alle attività di accertamento, determinato dalla differenza fra le ore effettivamente prestate e la metà delle ore teoriche, ponderato sulla base dell'effettivo impegno nelle attività di accertamento, attestato dal Dirigente del Settore Finanziario:
    - tra 0 e 25% del tempo: 25%
    - tra 26% e 50% del tempo: 50%
    - tra 51% e 75% del tempo: 75%
    - tra 76 e 100% del tempo: 100%
- Il mancato raggiungimento del limite rappresentato dalla metà delle ore teoriche che il dipendente è tenuto a prestare nell'arco dell'anno, calcolate sulle ore contrattualmente dovute, riproporzionate in caso di part-time, comporta l'esclusione totale dall'incentivo.
6. I parametri per l'applicazione dei criteri devono essere quelli risultanti nell'anno a cui si riferiscono i dati del Rendiconto della Gestione utilizzati per la costituzione del fondo.
  7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

## **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.